

Allegato A alla delibera n. 366/22/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA
NUOVA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D'USO
DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL
SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE**

1. Quadro normativo e regolamentare di riferimento

1. La presente proposta di provvedimento prosegue il complesso processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) condotto negli ultimi anni alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz) a seguito del rilascio delle frequenze in banda 700 MHz (c.d. *refarming*) da parte degli operatori di radiodiffusione, e la cui disciplina è stabilita dal Legislatore all'articolo 1, commi 1026-1034, della *Legge di Bilancio 2018*, come modificata dalla *Legge di Bilancio 2019*.
2. Le Leggi in questione hanno definito un processo attuativo del *refarming* articolato in differenti fasi che sono state condotte attraverso i relativi procedimenti in capo all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero o MISE), nell'ambito delle rispettive prerogative. Nel suddetto processo si sono innestate, per quanto di competenza dell'Autorità, da un lato l'attività di elaborazione del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)* di cui alla delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 e s.m.i.¹, dall'altro le distinte e autonome procedure di assegnazione dei diritti d'uso, di cui, rispettivamente, alle delibere n. 129/19/CONS² del 18 aprile 2019, n. 564/20/CONS³ del 29 ottobre 2020 e n. 65/22/CONS⁴ del 3 marzo 2022.

¹ La delibera n. 39/19/CONS è modificata dalle delibere nn. 162/20/CONS, 43/22/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 253/22/CONS.

² Cfr. delibera n. 129/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

³ Cfr. delibera n. 564/20/CONS, del 29 ottobre 2020, recante “*Procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 – bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145*”;

⁴ Cfr. delibera n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022 recante “*Procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”.



3. Nel dettaglio, l'Autorità, con il *PNAF 2019*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1030, della *Legge di Bilancio 2019* ha pianificato le frequenze disponibili prevedendo n. 14 reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2, di cui n. 2 reti in banda UHF per il comparto locale, e n. 12 reti in banda UHF per il comparto nazionale, di cui una rete decomponibile per macro-aree territoriali, da destinare alla RAI per la trasmissione dei contenuti regionali, e n. 1 rete integrata da frequenze della banda III-VHF (Rete nazionale n. 12) in quanto non disponibili ulteriori risorse in quella UHF.
4. Successivamente, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio*, che disponeva la trasformazione dei diritti d'uso di frequenze in tecnologia DVB-T in diritti d'uso di capacità trasmissiva in *multiplex* nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2 ed individuava quali destinatari della procedura di conversione tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, fossero titolari dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale, l'Autorità, con la delibera n. 129/19/CONS, ha definito i criteri per la suddetta conversione stabilendo un fattore di conversione convenzionale tra le reti DVB-T e quelle DVB-T2, di applicazione generale, pari a 0.5, in virtù del quale ciascun diritto d'uso delle frequenze di cui fosse titolare - alla data di entrata in vigore della norma - un operatore di rete nazionale è stato convertito in un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente alla metà (50%) della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (c.d. "diritto d'uso delle frequenze televisive generico"). Da tale disciplina seguiva il fatto che gli operatori di rete titolari di 5 reti o *multiplex* di vecchia generazione ricevevano 5 diritti d'uso generici per mezzi *multiplex* di nuova generazione, mentre quelli che operavano un solo *multiplex* di vecchia generazione ricevevano diritti d'uso generici per mezzo *multiplex* di nuova generazione.
5. Nell'ambito della stessa delibera n. 129/19/CONS, l'Autorità ha definito anche i primi criteri di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale pianificate dal PNAF (c.d. "diritti d'uso delle frequenze televisive specifici"), stabilendo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera, che tali diritti dovessero essere rilasciati dal MISE, ai seguenti soggetti: "*a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d'uso di capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2); b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un*



multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2)."

6. In base alla misura di cui al precedente punto a), i titolari di 5 reti DVB-T hanno ottenuto diritti d'uso specifici per 2 *multiplex* di nuova generazione, oltre ad un diritto d'uso generico; i titolari di una sola rete DVB-T hanno ottenuto un diritto d'uso generico. Tutti gli operatori nazionali esistenti, a valle di tale conversione, pertanto, hanno ottenuto in assegnazione dal MISE un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*.
7. Inoltre, poiché dalla conversione dei diritti d'uso delle originali 20 reti terrestri di vecchia generazione sarebbero potuti derivare, nel complesso, al massimo 10 diritti d'uso specifici per reti di nuova generazione, il Legislatore ha destinato 10 delle 12 reti pianificate dal PNAF direttamente all'assegnazione ai titolari dei nuovi diritti d'uso, riservando le restanti 2 reti al completamento delle reti ovvero ad eventuali nuovi entranti nel settore.
8. In considerazione di ciò, al fine di consentire agli operatori di rete nazionali, titolari di un diritto d'uso generico delle frequenze per mezzo *multiplex*, di "completare" tale diritto d'uso generico ed ottenere l'assegnazione dal Ministero del diritto d'uso specifico delle frequenze, l'Autorità, ai sensi del comma 2, art. 2 della delibera n. 129/19/CONS, ha altresì individuato due opzioni: "*mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa*" di cui alla all'art. 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio (opzione a) o "*mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso*" (opzione b).
9. Per quanto riguarda l'opzione a) il Legislatore, al citato art. 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio 2019, aveva previsto che l'assegnazione avvenisse "*mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi*", sulla base di taluni principi e criteri direttivi, tra i quali, anzitutto, la definizione di "*lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex*".
10. In attuazione di tali disposizioni, l'Autorità ha quindi definito, con delibera n. 564/20/CONS, le regole per l'assegnazione dell'"*ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031*"⁵. In aderenza ai criteri direttivi fissati con la citata norma di legge, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 564/20/CONS ha stabilito che la capacità trasmissiva

⁵ Il provvedimento dava, altresì, attuazione alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5928/2018 e n. 6910/2019.



relativa alle n. 2 reti DVB-T2 destinate dal Legislatore alla procedura fosse articolata in n. 4 lotti, i.e. 4 diritti d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, ciascuno con dimensione pari alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (denominati *diritti d'uso delle frequenze generici*), e che l'assegnazione avvenisse "*mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi*". Le società RAI, Persidera, Cairo Networks e Elettronica Industriale hanno partecipato alla relativa procedura aggiudicandosi ciascuno un diritto d'uso generico per "mezzo *multiplex*" di nuova generazione e potendo quindi completare il proprio diritto d'uso residuo per mezzo *multiplex*, a valle della conversione principale. Invece le società Prima TV e 3lettronica Industriale hanno utilizzato il meccanismo dell'intesa di cui alla delibera n. 129/19/CONS, conferendo ciascuna il proprio diritto d'uso generico per mezzo *multiplex* e ottenendo, insieme, i diritti d'uso per 1 *multiplex* specifico DVB-T2.

11. Ad esito quindi del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle citate delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, come sopra descritto, sono state assegnate le frequenze relative a n. 11 delle 12 reti nazionali DVB-T2 pianificate, come di seguito specificato: n. 3 reti a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (reti nazionali n. 8, n. 7 e n. 2); n. 3 reti a Elettronica Industriale S.p.A. (reti nazionali n. 1, n. 9 e n. 3); n. 3 reti a Persidera S.p.A. (reti nazionali n. 4, n. 5 e n. 6); n. 1 rete a Cairo Network S.r.l. (rete nazionale n. 10); n. 1 rete al raggruppamento di imprese di cui all'intesa tra 3lettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A (rete nazionale n. 11). Tali reti sono state già messe in esercizio con il completamento del *refarming* al 30 giugno 2022.
12. A valle delle predette procedure, risultavano pertanto non assegnate le frequenze pianificate per una sola delle reti nazionali DVB-T2, nello specifico la rete nazionale n. 12, e rimanevano non convertiti i diritti d'uso generici per mezzo *multiplex* di PDBST e Europa Way, i quali non hanno partecipato, pur avendone facoltà, alla precedente procedura onerosa e, nonostante l'ampio tempo trascorso, ad oggi quasi 3 anni, non si sono avvalsi della facoltà dell'intesa di cui alla delibera n. 129/19/CONS.
13. Le predette due società Europa Way e PDBST hanno comunicato al Ministero e all'Autorità (nota prot. n. 0373567 del 21 settembre 2021; nota prot. n. 0413605 del 19 ottobre 2021) di non aver raggiunto alcun accordo commerciale né tra di loro né con altri operatori di rete ai fini del completamento del proprio "diritto d'uso delle frequenze generico" in "diritto d'uso delle frequenze specifico" e il conseguente



ottenimento del diritto a esercire in concreto una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF, né di prevedere un tale accordo in futuro.

14. Stante la necessità di promuovere il completamento dell'intero processo di *refarming* del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre mediante assegnazione di tutti i diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, l'Autorità, su richiesta del MISE⁶, è intervenuta per integrare la regolamentazione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, disciplinando la fattispecie – non prefigurata dalla richiamata delibera – in cui gli operatori di rete, titolari di “*un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze*”, non siano addivenuti al completamento dello stesso mediante una delle due opzioni di cui all'art. 2, comma 2.
15. A tal fine e allo scopo di introdurre un'ulteriore possibilità per rendere esigibili i “diritti d'uso generici” di cui PDBST ed Europa Way sono titolari, l'Autorità con delibera n. 65/22/CONS, del 3 marzo 2022, ha approvato la procedura comparativa, non onerosa, riservata ai soli operatori di rete nazionali Europa Way e PDBST, per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre. In tale procedura il vincitore avrebbe avuto la titolarità del diritto d'uso delle frequenze della rete, ma avrebbe dovuto destinare metà del *multiplex* all'altro operatore non aggiudicatario, in tal modo garantendo anche a quest'ultimo la possibilità di utilizzare mezzo *mux* di nuova generazione. Il relativo disciplinare di gara è stato pubblicato dal Ministero in data 20 maggio 2022.
16. Successivamente, con note del 19 e 22 settembre 2022⁷, il MISE ha comunicato all'Autorità che PDBST ed Europa Way S.r.l., unici due soggetti invitati a partecipare alla procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12, pur avendo presentato la propria offerta entro il termine stabilito dalla *lex specialis* di gara, sono stati esclusi, con provvedimento del MISE del 28 giugno 2022, dalla procedura di assegnazione per la mancata costituzione e deposito della cauzione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di gara, e che pertanto la procedura non è stata aggiudicata.
17. Il Ministero, informata l'Autorità dell'andamento del contenzioso giurisdizionale promosso dalle società escluse contro i regolamenti e i provvedimenti di gara, ha chiesto alla stessa di avviare le procedure per la definizione di una nuova procedura di gara, come previsto all'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, ove è disposto che: “*Nel caso la procedura di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l'Autorità si riserva di*

⁶ Nota del MISE prot. n. 139164 del 23 novembre 2021 (acquisita al prot. Agcom con n. 0458383 in pari data).

⁷ Cfr. comunicazioni MISE prot. n. 127422 del 19 settembre 2022 e n. 130896 del 22 settembre 2022, acquisite al prot. Agcom, rispettivamente, con nn. 0268036 e 0273056.



definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara, alla luce dell'assetto e dello sviluppo di mercato che si sarà determinato", stante l'esigenza di garantire l'efficace sfruttamento della risorsa frequenziale e il dispiegarsi dei diritti di iniziativa economica privata degli operatori coinvolti titolari di un diritto d'uso non ancora convertito, in applicazione del PNAF.

18. Tanto premesso, atteso che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli art. 4, comma 1, e art. 58, comma 1, del *Codice*, e in considerazione, altresì, del caso di specie in cui il MISE ha sollecitato l'Autorità ad adottare le determinazioni di competenza in relazione alla mancata aggiudicazione della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, si rende necessario per l'Autorità avviare il procedimento per la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, attraverso l'avvio della presente consultazione pubblica.

2. Oggetto del presente provvedimento

19. La presente procedura, alla luce di quanto esposto, dà seguito alla previsione di cui all'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, essendosi conclusa con la non aggiudicazione del lotto in gara la procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre.
20. Avendo già disposto una procedura riservata ai soli titolari di un diritto d'uso generico per mezzo *mux*, che non è stata aggiudicata per mancanza dei requisiti previsti da parte dei partecipanti, la procedura oggetto del presente procedimento deve conformarsi alla disciplina introdotta dal *Codice* all'art. 67 con riferimento alle procedure di selezione per la concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze radio, per le quali è previsto il requisito dell'apertura della procedura a tutti gli operatori del mercato, inclusi gli stessi operatori titolari di un diritto d'uso generico per mezzo *mux* senza diritti d'uso per reti specifiche, ed inclusi eventualmente i soggetti nuovi entranti, e salve, come sarà descritto in seguito, alcune specifiche limitazioni alla partecipazione.
21. Sul punto, rileva osservare che tale circostanza non determina, per sé, la cessazione o revoca dei "diritti d'uso generici" rilasciati dal MISE, in data 5 agosto 2019, agli operatori PDBST ed Europa Way, in conformità ai criteri di conversione e di assegnazione definiti dall'Autorità con la delibera n. 129/19/CONS.



22. L'eventuale limitazione o revoca dei diritti d'uso dello spettro radio da parte del Ministero avviene, infatti, sulla base delle procedure di cui all'art. 19 del Codice, atteso che, come già ricordato dall'Autorità nelle succitate delibere, il Legislatore, nel disciplinare il processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre, non ha introdotto, per gli operatori di rete nazionale, alcun meccanismo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato.
23. Tanto premesso, nell'esercizio delle competenze assegnate all'Autorità ai sensi dell'art. 58 del *Codice*, nonché in aderenza a quanto previsto al citato art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, è avviato il procedimento di definizione della procedura aperta per il rilascio del diritto d'uso delle frequenze televisive per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 65/22/CONS.
24. La suddetta procedura è finalizzata, pertanto, all'assegnazione di un solo "lotto di gara", corrispondente al "diritto d'uso delle frequenze televisive specifico" per l'esercizio della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF. Pertanto, il diritto d'uso in questione è assegnato a un unico soggetto, in possesso dei requisiti previsti. La conduzione della relativa procedura di gara, come pure l'assegnazione del diritto d'uso del *mux* n. 12 qui in oggetto, è responsabilità del Ministero.
25. Resta ferma, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui alla presente consultazione, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS, che riconosce la facoltà dei soggetti in possesso di un diritto d'uso generico per mezzo *mux*, di presentare un'istanza di assegnazione del diritto d'uso in virtù del raggiungimento dell'accordo commerciale ivi previsto, dal quale si desuma la volontà di entrambi i contraenti di avviare un effettivo progetto tecnico ed economico per la realizzazione, esercizio e sviluppo della rete in oggetto. La fissazione di un termine si rende necessaria per garantire la corretta partecipazione alla gara oggetto della presente consultazione da parte dei soggetti interessati, che non debbono essere soggetti all'alea di un'eventuale e oltremodo tardiva decisione da parte di soggetti terzi.

3. Definizione della procedura di assegnazione

26. La disciplina in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio di cui all'art. 61 del *Codice* prevede (comma 2) che "*Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali*



dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58”.

27. Tale disciplina trova, peraltro, esplicita conferma all'art. 50, comma 2, del *Testo unico*, laddove è disposto che *“L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”*
28. In ossequio ai suddetti principi, con l'obiettivo di assicurare il carattere pro-competitivo della procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, si propone di adottare una *“procedura onerosa senza rilanci competitivi”*, in continuità con l'approccio già seguito dall'Autorità, anche alla luce degli indirizzi dal Legislatore al comma 1031-*bis* della *Legge di Bilancio 2019*, nel procedimento di cui alla delibera n. 564/20/CONS per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri.
29. Tale procedura prevede l'assegnazione del lotto in gara sulla base di specifici criteri direttivi di natura tecnica, oltre che, essendo a titolo oneroso, sulla base di un'offerta economica. Pertanto, l'assegnazione avviene sulla base della valutazione delle offerte presentate da ciascun partecipante, costituite da una componente tecnica e da una componente economica. Tale sistema risulta coerente con quanto disposto nel caso delle reti aggiuntive assegnate con la predetta delibera n. 564/20/CONS, assicurando un trattamento non discriminatorio, e risulta il più adatto per l'assegnazione del presente lotto stante la corrente situazione del mercato.
30. Allo scopo di assicurare la concorrenza nel mercato e in continuità con quanto già disposto dall'Autorità con la delibera n. 564/20/CONS, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 2 reti nazionali aggiuntive pianificate, si ritiene opportuno confermare il tetto (*cap*) al numero massimo di diritti d'uso che ogni operatore potrà ricevere in assegnazione nell'ambito dell'intero processo di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale su piattaforma digitale terrestre, ossia ad esito del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché della presente procedura e dei conseguenti atti esecutivi del Ministero.
31. In questo senso, in ragione delle considerazioni già esposte nella parte motiva della delibera n. 564/20/CONS, cui integralmente si rimanda, si propone di prevedere che, all'esito di tutto il processo, nessun operatore possa risultare assegnatario, singolarmente o congiuntamente (mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore) di diritti d'uso delle frequenze (generici o specifici) ulteriori rispetto a quelli necessari per l'esercizio di n. 3 reti nazionali delle n. 12 pianificate dal *PNAF* in tecnologia DVB-T2.



32. Si propone, pertanto, che la partecipazione alla procedura onerosa oggetto del presente provvedimento sia aperta a tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell'offerta di servizi di radiodiffusione su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti che, alla presentazione delle offerte, risultino già assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 3 *multiplex* nazionali, nonché dei soggetti ad essi equiparati, i.e. i soggetti controllati o controllanti, in via diretta o indiretta. In linea con quanto previsto dall'Autorità in tutte le altre procedure di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, si precisa, al riguardo, che il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del *Codice civile* e che alla nozione di controllo si considera riconducibile anche la forma dell'influenza dominante, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, del *Testo Unico*, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3, del *Codice civile*.
33. In questo senso, la verifica del rispetto del suddetto *cap*, per ciascun partecipante, è vincolante ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e deve essere assicurata anche nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d'uso delle frequenze televisive.

3.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta procedura di gara per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?

3.2 Qual è la valutazione del rispondente sulle limitazioni alla partecipazione alla procedura di gara prevista?

4. Determinazione del valore minimo per l'offerta economica del lotto

34. In materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, il Legislatore all'art. 42, comma 6, del *Codice* ha stabilito che "*I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*"
35. Tanto premesso e fermi i requisiti di trasparenza, obiettività, proporzionalità allo scopo, non discriminazione e rispondenza agli obiettivi generali del *Codice* cui, a norma dell'articolo 42, comma 4, i contributi per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio devono corrispondere, il *Codice*, al comma 5 del medesimo articolo, dispone che "*Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire*



che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio”.

36. Pertanto, alla luce delle citate norme e dei principi ivi richiamati, le offerte prodotte nell'ambito della presente procedura di assegnazione del “diritto d'uso delle frequenze televisive specifico” relativo alla rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF e relative al lotto in gara sono da intendersi a titolo di “*contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio*”, per l'intera durata dei diritti.
37. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di individuare, laddove ritenuto opportuno, in maniera non discriminatoria con gli altri operatori nazionali della radiodiffusione digitale terrestre, un'ulteriore quota del contributo per la concessione dei “diritti d'uso delle frequenze radio specifici” a carico dei soggetti che svolgono l'attività di operatore di rete, in aderenza al regime di contribuzione istituito del sopra richiamato articolo 42, comma 6.
38. Esulano, diversamente, dall'oggetto del presente provvedimento i contributi amministrativi previsti dall'articolo 16 del *Codice*, dovuti dagli operatori di rete per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti di uso, nonché i contributi relativi alle frequenze utilizzate per servizi ancillari al servizio televisivo, quali i ponti radio di contribuzione e di collegamento, che i soggetti in questione devono corrispondere.
39. Tanto premesso, ai fini della determinazione del valore minimo del lotto in gara, l'Autorità ritiene pienamente rispondente agli obiettivi e ai principi individuati nel *Codice* il modello, già adottato nell'ambito della procedura di assegnazione di cui alla delibera n. 564/20/CONS, che prende a riferimento il valore economico della risorsa spettrale come *input* produttivo primario utilizzato dagli attori del mercato (gli operatori di rete) e, attraverso la metodologia degli AIP (*Administrative Incentive Pricing*), perviene alla fissazione di un valore minimo del lotto in gara tale da incentivare l'operatore all'uso effettivo ed efficiente della risorsa frequenziale.
40. In particolare, quindi, guardando alle transazioni commerciali aventi ad oggetto un bene quanto più possibile simile al bene in oggetto, l'Autorità propone di prendere a riferimento per la fissazione del prezzo di riserva del lotto oggetto della presente



procedura il valore già individuato dalla delibera n. 564/29/CONS per i lotti in gara afferenti alle categorie P1 e P2, entrambe precluse agli operatori c.d. “plurirete”⁸.

41. In ottico pro-concorrenziale, nell’ambito della procedura di cui alla delibera n. 564/20/CONS, il valore del prezzo di riserva dei lotti delle categorie P1 e P2 era individuato partendo dal prezzo di riserva individuato con riferimento ai lotti della categoria P3 (aperta a tutti gli operatori di rete, inclusi i c.d. “plurirete”) e pari a euro 7.900.000,00, applicando uno sconto del 50% per i lotti di entrambe le categorie.
42. In analogia con la suddetta procedura, allo scopo di favorire la possibilità di ingresso nel mercato di nuovi operatori nonché la possibilità di espansione degli operatori di rete esistenti di minori dimensioni (*rectius*, con un minor numero di diritti d’uso), l’Autorità propone di assumere come riferimento, da cui partire per la fissazione del valore minimo del lotto oggetto di gara, l’importo, pari a euro 3.950.000, definito per un “diritto d’uso delle frequenze generico”, corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 – della categoria P1 e P2 nell’ambito della procedura di cui alla delibera n. 564/20/CONS. Pertanto, per il lotto in gara nella presente procedura, che è un diritto d’uso specifico per un *multiplex* intero di nuova generazione DVB-T2, il valore di riferimento si ricalcola in euro 7.900.000.
43. L’utilizzo di tale valore quale punto di partenza per la fissazione del valore del lotto oggetto di gara, costituendo un parametro di riferimento obiettivo e trasparente, consente di non creare disparità di trattamento tra gli operatori di rete esistenti, così come tra questi ultimi ed eventuali nuovi entranti, scongiurando asimmetrie tra procedure di gara, funzionalmente, oltre che temporalmente, correlate all’interno del complessivo processo di riordino del sistema radiotelevisivo italiano conseguente al *refarming* della banda a 700 MHz.
44. Il suddetto valore dovrà, inoltre, essere riproporzionato alla durata dei diritti d’uso. Occorre, infatti, rilevare che i lotti assegnati ai sensi delle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS⁹ hanno durata pari a 10 anni, in aderenza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1031-ter, della *Legge di Bilancio* e al *Codice*, a decorrere dalla data di completa attuazione del PNAF, fissata al 30 giugno 2022.

⁸ Gli operatori che disponevano di 5 *multiplex* di vecchia generazione prima dell’avvio del riassetto televisivo, a esclusione di Persidera S.p.A., ammessa a partecipare alla procedura di assegnazione del lotto afferente alla categoria P2, quale destinataria di misura rimediale introdotta dall’Autorità in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5928/2018 e n. 6910/2019.

⁹ Cfr. rispettivamente l’art. 4, comma 1, della delibera n. 129/19/CONS e l’art. 13, comma 1, della delibera n. 564/20/CONS.



45. Allo scopo di uniformare la scadenza dei diritti d'uso delle frequenze televisive assegnati nell'ambito del complessivo processo di riassetto del settore della radiodiffusione nazionale, che è un obiettivo previsto dal *Codice* per la corretta gestione delle varie bande di frequenza e che si ritiene necessario nel presente contesto di completamento della fase di riassetto del mercato di radiodiffusione televisiva, la validità del diritto d'uso delle frequenze oggetto della presente procedura – eventualmente rinnovabile secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico - dovrà estendersi dalla data di assegnazione del diritto d'uso da parte del Ministero al 30 giugno 2032. In ragione di ciò il valore di riferimento sopra indicato dovrà essere proporzionato per la differente durata.
46. Per giungere alla determinazione del valore del lotto in gara è opportuno, inoltre, considerare ulteriori fattori. Merita infatti considerazione il contesto storico ed economico in cui la presente procedura si colloca. Non può infatti non tenersi conto degli impatti provocati dalla recente guerra in corso in Europa. Essa ha prodotto forti ripercussioni in Europa sui mercati dell'energia, che rappresenta un indispensabile *input* di produzione per il settore della radiodiffusione.
47. Tale impatto, peraltro, potrebbe risultare particolarmente gravoso per gli operatori ammessi a partecipare alla presente procedura, in un contesto in cui si sviluppano anche nuove piattaforme concorrenti al digitale terrestre. Come sopra argomentato, infatti, dalla partecipazione alla gara sono esclusi i soggetti che, alla data di presentazione delle offerte, risultano già assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 3 *multiplex* nazionali (ivi inclusi i soggetti ad essi equiparati). Risulterebbero pertanto esclusi dalla procedura comparativa i soggetti aventi in generale maggiore capacità finanziaria e, pertanto, maggiormente in grado di assorbire gli effetti della attuale crisi energetica e della concorrenza emergente.
48. Tanto premesso, si ritiene congruo applicare un ulteriore sconto fino al 10%, al valore di riferimento prima individuato, al fine di favorire la partecipazione degli operatori di dimensioni minori.
49. Riguardo, infine, alle modalità di corresponsione del pagamento dell'offerta aggiudicataria, questa potrà, come di prassi, essere fissata dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto degli obiettivi di cui all'art. 42, comma 5, del Codice e di quelli di finanza pubblica.

4.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla metodologia utilizzata dall'Autorità per la determinazione del valore del lotto in gara? Si ritiene congruo il valore di 7.900.000 come riferimento per la determinazione del prezzo minimo?



4.2 Oltre il proporzionamento per la durata, il rispondente ritiene congruo procedere ad una riduzione del 10% del valore di riferimento in considerazione del contesto economico in cui la presente procedura si colloca?

5. Condizioni associate al diritto d'uso

50. Riguardo alle condizioni e agli obblighi associati al diritto d'uso oggetto della presente procedura, si ritiene che l'aggiudicatario debba rispettare le usuali norme di esercizio e mantenimento del diritto d'uso previste dalla normativa vigente. Pertanto, le frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato ai sensi della presente proposta di provvedimento sono utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dal bando di gara e dal PNRF e l'aggiudicatario ha l'obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso quello di copertura minima della popolazione, fissati per le reti radiodiffusive nazionali dalle norme vigenti.
51. L'Autorità, in analogia a quanto previsto per la procedura di cui alla delibera n. 564/20/CONS, ritiene di non dover imporre ulteriori obblighi *ex-ante* all'aggiudicatario in aggiunta agli obblighi sopra indicati. Nessuna riserva o misura asimmetrica è inoltre riconoscibile a favore degli operatori titolari allo stato di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*, avendo per essi già definito una apposita procedura riservata che non è stata aggiudicata.

4.1 Qual è la valutazione del rispondente sulle proposte condizioni associate al diritto d'uso oggetto della procedura di gara? Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni o obblighi connessi al diritto d'uso oggetto di assegnazione?

6. Criteri di valutazione delle offerte

52. Riguardo ai criteri da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n.12, l'Autorità ritiene necessario, come previsto dal Codice, definire una procedura basata su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che tengano in adeguata considerazione anche gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 58 del Codice, nonché sui "criteri direttivi" già individuati dal Legislatore all'articolo 1, comma 1031-*bis*, della Legge di Bilancio 2019¹⁰ e già utilizzati nel merito della procedura disposta dalla delibera n. 564/20/CONS.

¹⁰ Che fa riferimento alla procedura di assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 della Legge di Bilancio.



53. Nel merito, quindi, l’Autorità intende adottare una procedura di gara basata sulla presentazione da parte dei concorrenti di una offerta suddivisa in due componenti, una tecnica e una economica.
54. Con riferimento alla componente tecnica, i criteri definiti nella succitata delibera n. 564/20/CONS, già ripresi e adattati nella delibera n. 65/22/CONS, sono di portata generale, diretti a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta. Nel merito di tali criteri che l’Autorità, con gli opportuni adeguamenti in relazione al presente obiettivo di assegnazione dello specifico lotto di gara, ritiene pienamente rispondenti all’obiettivo dell’uso effettivo ed efficiente dello spettro, è opportuno, come già avvenuto nella precedente delibera, darne una declinazione in “criteri applicativi” di aggiudicazione, o indicatori, maggiormente dettagliati, anche al fine di conferire la massima trasparenza procedurale.
55. L’Autorità intende quindi valutare la componente tecnica delle offerte sulla base dei seguenti criteri: *“Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire la qualità delle infrastrutture tecnologiche”* (criterio n. 1); *“Esperienze maturate dalla società partecipante nell’attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva digitale terrestre”* (criterio n. 2); *“Sostenibilità e coerenza del Piano Tecnico”* (criterio n. 3).
56. In particolare, con il criterio n. 1 si intende valutare la qualità del Piano Tecnico di realizzazione della rete presentato dal partecipante, prendendo in esame le caratteristiche della rete proposta a partire dalle sue macro-componenti (rete di contribuzione ed *head-end*, rete di distribuzione e rete di diffusione), l’efficienza nell’utilizzo dello spettro e gli obiettivi di copertura, in termini percentuali, di territorio e popolazione a livello nazionale, anche dettagliati per singolo bacino regionale, considerato un orizzonte di tempo triennale a decorrere dalla data di aggiudicazione e *milestone* semestrali di sviluppo e fornitura del servizio di diffusione per i primi due anni. Nell’ambito del suddetto criterio sono, infine, valorizzate le misure previste dall’operatore di rete per garantire la disponibilità del servizio (ridondanze), nonché i relativi sistemi di gestione per il ripristino della rete.
57. Il criterio n. 2 intende valorizzare l’esperienza maturata dal partecipante nel settore della radiodiffusione televisiva digitale terrestre. Allo scopo è riconosciuto un premio in termini di punteggio ai soggetti che abbiano svolto attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni. Sono quindi oggetto di valutazione le esperienze maturate dalla società partecipante nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre, nonché le esperienze nella ricerca, sviluppo, sperimentazione e adozione di tecnologie innovative, quali ad esempio le piattaforme per l’interattività o l’UHD.



58. Con il criterio n. 3 l'Autorità intende, infine, valorizzare la coerenza e la sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico presentato. La valutazione avviene sulla base di un documento di pianificazione tecnico-economica triennale che deve essere presentato dalla società partecipante, dando evidenza degli investimenti programmati per lo sviluppo delle infrastrutture della nuova rete. È altresì oggetto di valutazione, nell'ambito del suddetto criterio, la solidità patrimoniale della società partecipante e, eventualmente, del gruppo di appartenenza, a garanzia della sostenibilità degli investimenti programmati.

6.1 Punteggi attribuibili alle offerte

59. Quanto alla valutazione dell'offerta, l'Autorità prevede, come già nella delibera n. 564/20/CONS, che il punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata da ciascun partecipante (con valore massimo pari a 100) sia dato dalla somma di due punteggi, assegnati rispettivamente alla componente economica e alla componente tecnica dell'offerta.
60. In considerazione della necessità di valorizzare adeguatamente l'offerta economica, tenendo conto del fatto che la presente procedura è finalizzata all'assegnazione di un intero *multiplex* specifico a operatori di rete già operanti o ad eventuali nuovi entranti (diversamente dalla procedura di gara di cui alla delibera n. 564/20/CONS, il cui obiettivo era l'assegnazione di lotti di "mezzi *multiplex* generici" ai fini principalmente del "completamento dei diritti d'uso generici" presumibilmente già detenuti dai partecipanti), l'Autorità ritiene proporzionato assegnare alla componente tecnica dell'offerta un peso massimo pari al 70% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente tecnica dell'offerta pari a 70 su 100 punti) e alla componente economica dell'offerta un peso massimo pari al 30% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente economica dell'offerta pari a 30 su 100 punti).
61. Per altro verso, al fine di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, il che costituisce presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, occorre che sia salvaguardato il principio di separazione tra componente tecnica e componente economica dell'offerta. A tal fine, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'*iter* che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione, la componente economica dell'offerta deve restare segreta per tutta la fase in cui sono svolte le valutazioni sugli aspetti tecnici dell'offerta. Il principio si declina nella regola per cui la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate o altri sistemi equivalenti devono essere predisposti su piattaforme informatiche.



62. In merito alla componente tecnica dell'offerta, il punteggio complessivo si ottiene, fino alla concorrenza del valore massimo (70 punti), come somma dei "punteggi parziali" o "pesi" di ponderazione, attribuiti in relazione ai singoli criteri di cui sopra. Allo scopo, l'Autorità ritiene opportuno individuare la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai suddetti criteri come di seguito indicato: al criterio 1 sono attribuiti fino a 45 punti; al criterio n. 2 sono attribuiti fino a 15 punti; al criterio n. 3 sono attribuiti fino a 10 punti.
63. Riguardo alla modalità di attribuzione dei punteggi ai predetti criteri, come in tutte le procedure di gara basate su un meccanismo comparativo (*beauty contest*), il punteggio del criterio è dato dalla somma dei sotto-punteggi attribuiti ai vari indicatori in cui il criterio stesso è declinato, come sopra esposto e dettagliati nella proposta di articolato. Analogamente, l'Autorità ritiene opportuno individuare il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore, in maniera congrua rispetto all'obiettivo dell'assegnazione dello specifico lotto in gara, come riportato in dettaglio nell'articolato.
64. Allo scopo di evitare il più possibile offerte di carattere puramente opportunistico, non verranno collocati utilmente in graduatoria i candidati che non raggiungeranno almeno una soglia di 41 punti sui 70 assegnabili alla componente tecnica dell'offerta.
65. Quanto alla valutazione della componente economica di ciascuna offerta, la valutazione sarà effettuata, fino alla concorrenza del valore massimo (30 punti), tramite la seguente formula:

$$P_{OE} = \frac{O_E \times 30}{O_E^{max}}$$

essendo O_E il valore della componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti, O_E^{max} il valore massimo della componente economica delle offerte presentate e P_{OE} il punteggio risultante, relativo alla componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti. L'offerta economica dovrà essere almeno pari al valore minimo fissato per il lotto in gara.

66. Terminata l'attribuzione dei punteggi alle componenti tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze per la rete nazionale n.12, verrà determinato un punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta, applicando la formula seguente:

$$P_O = P_{OT} + P_{OE}$$

essendo P_{OT} il punteggio attribuito alla componente tecnica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti, P_{OE} il punteggio attribuito alla componente economica



di ciascuna offerta presentata dai partecipanti e P_o il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta presentata dai partecipanti.

67. Nell'ambito di ciascuna fase della procedura di assegnazione cui al presente procedimento, sulla base del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata da ciascun partecipante è redatta apposita graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà accordata preferenza al soggetto nuovo entrante o con meno diritti d'uso per reti radiodiffusive nazionali terrestri.

6.1 Il rispondente ha osservazioni in merito ai criteri di aggiudicazione della procedura proposti?

6.2 Il rispondente ha altri specifici criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?

6.3 Il rispondente condivide l'articolazione dei punteggi massimi tra la componente tecnica (70 punti) e la componente economica (30 punti) dell'offerta ai fini della redazione delle graduatorie per ciascun lotto in gara?

6.4 Il rispondente condivide la ripartizione individuata dei punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri e indicatori?

7. Proposta di schema di provvedimento

68. Fermo restando l'invito rivolto ai rispondenti a esprimersi sulla procedura proposta dall'Autorità, ai fini della presente consultazione pubblica, utilizzando le domande allo scopo introdotte, si riporta di seguito anche lo schema di provvedimento redatto in forma di articolato sulla base delle proposte sopra descritte, con l'obiettivo di offrire al rispondente la possibilità di una valutazione compiuta e organica delle proposte in consultazione.



SCHEMA DI ARTICOLATO

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) “*multiplex* n. 12”: la rete nazionale pianificata ai sensi della delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (PNAF), costituita da canali (cioè specifiche porzioni di frequenze) utilizzabili in specifiche aree del territorio nazionale denominate aree tecniche, e dalle corrispondenti regole di utilizzo;
 - b) “lotto di gara”: il lotto di frequenze il cui diritto d’uso è rilasciato con le procedure di cui al presente provvedimento e che sono pianificate per il *multiplex* n. 12;
 - c) “aggiudicatario”: il soggetto che risulta assegnatario del diritto d’uso delle frequenze per il lotto in gara nella procedura di cui al presente provvedimento;
 - d) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze per il lotto in gara e dà loro avvio;
 - e) “soggetto con divieto di partecipazione”: un soggetto che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente provvedimento sia titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF; sono equiparati al soggetto con divieto di partecipazione i soggetti che:
 - i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;
 - ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;
 - iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;
2. Ai fini di quanto definito al comma 1, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del *Codice civile* e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo

prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, del *Testo Unico*, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3, del *Codice civile*.

3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del *Codice*, e all'art. 3, comma 1, del *Testo Unico*.

Art. 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per il rilascio del diritto d'uso delle frequenze televisive per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS e della delibera n. 65/22/CONS. Al momento della pubblicazione del presente provvedimento cessa la possibilità di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS.

2. Il diritto d'uso di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente per l'offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF.

3. Il diritto d'uso di cui al comma 1 è assegnato mediante procedura comparativa onerosa senza rilanci competitivi, cui hanno titolo di partecipare tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato della offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti con divieto di partecipazione.

4. La procedura di cui al presente provvedimento potrà essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.

Art. 3

(Vincoli, durata)

1. Il lotto in gara è aggiudicato a un unico soggetto.

2. Il diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento ha la stessa scadenza dei diritti d'uso rilasciati ai sensi delle norme di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS.

3. Le frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato ai sensi del presente provvedimento sono utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dal bando di gara e dal PNRF.

4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso l'obbligo di copertura minima della popolazione, fissati dalle norme vigenti.

Art. 4

(Presentazione della domanda di partecipazione)

1. Gli aventi titolo all'aggiudicazione del lotto in gara presentano un'unica domanda contenente la propria offerta secondo i tempi e le modalità fissati nel bando di gara, e rispettano le condizioni e i requisiti ivi fissati.
2. Non sono ammesse, da parte dei partecipanti, modifiche della titolarità dei diritti d'uso delle frequenze televisive o modifiche della forma o della composizione della propria struttura societaria che alterino il quadro delle assegnazioni dei diritti d'uso delle reti del PNAF tra il momento della presentazione della domanda e l'aggiudicazione.
3. La partecipazione può essere garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.
4. All'atto della presentazione della domanda e a pena di esclusione, i partecipanti accettano esplicitamente gli obblighi derivanti dall'assegnazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento.
5. La domanda di partecipazione, secondo quanto specificato nel bando di gara, contiene un'offerta tecnica e un'offerta economica, presentate separatamente in busta sigillata o modalità equivalente su piattaforma informatica.
6. Fatto salvo quanto stabilito all'art 2, comma 3, non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di eventuali raggruppamenti ove ammessi:
 - a. esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento;
 - b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento;
 - c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento.

Ai fini del presente comma, il controllo si intende sussistere nelle forme di cui all'art. 1, comma 2.

7. Ai fini delle verifiche sul controllo, i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo e dichiarando esplicitamente di trovarsi o non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. e, e all'art. 4, comma 6.

Art. 5
(Procedura per il rilascio del diritto d'uso)



1. L'avente titolo al rilascio del diritto d'uso delle frequenze del lotto in gara è individuato sulla base di una graduatoria redatta dal Ministero dello sviluppo economico mediante valutazione dell'offerta presentata da ciascun partecipante ammesso, articolata in una componente tecnica e in una componente economica, con attribuzione di un punteggio complessivo, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla componente tecnica, P_{OT} , e del punteggio attribuito alla componente economica, P_{OE} , per ciascuna offerta.
2. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è 70 punti. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è 30 punti.
3. Non sono collocate in graduatoria le offerte la cui componente economica è inferiore al valore minimo di cui al successivo comma 4 né quelle la cui componente tecnica non raggiunga almeno una soglia di 41 punti sui 70 attribuibili a tale componente.
4. Il valore minimo dell'offerta economica (prezzo di riserva) è pari al prezzo minimo di due lotti oggetto di assegnazione ai sensi della delibera n. 564/20/CONS, come definito all'art. 3, comma 2 della medesima, proporzionato alla durata del diritto d'uso e con l'applicazione di un fattore di sconto fino al 10%.
5. L'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria di cui al comma 1 avviene, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, per ciascun partecipante ammesso, per la componente tecnica sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6, e per la componente economica sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 7.
6. In caso di parità di punteggio è accordata priorità al soggetto che dispone del minor numero di diritti d'uso per reti nazionali pianificate dal PNAF.
7. Al termine delle procedure di cui ai precedenti commi, il MISE assegna il diritto d'uso al partecipante collocato al primo posto nella graduatoria. Tale graduatoria è altresì resa pubblica.
8. Nello svolgimento della procedura di cui al presente provvedimento il MISE può avvalersi di un apposito *advisor*.
9. Il versamento dell'offerta economica dell'aggiudicatario può essere rateizzato secondo le modalità fissate nel bando di gara.

Art. 6

(Criteri di valutazione della componente tecnica)

1. La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata secondo le modalità stabilite nel bando di gara, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2, con suddivisione dei punteggi massimi attribuibili agli indicatori individuati, fino alla concorrenza del valore massimo (70 punti). Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica si ottiene come somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri.



2. L'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:
- a. *“Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire la qualità delle infrastrutture tecnologiche”* (criterio 1 – punteggio massimo attribuibile 45 punti), valutato prendendo in esame:
- i. le caratteristiche tecniche generali dell'*head-end* e della rete di contribuzione (es. numero di punti di consegna e loro distribuzione sul territorio, formati di ingresso accettati e condizioni tecniche richieste dall'operatore per la consegna dei segnali) (punteggio massimo 8);
 - ii. le caratteristiche tecniche generali della rete di distribuzione (es. tipologia e numero dei collegamenti alla sede di multiplazione, tecnologie impiegate nei collegamenti e capacità supportata) (punteggio massimo 8);
 - iii. le caratteristiche tecniche generali della rete di diffusione (es. la configurazione della rete, il numero di impianti di diffusione; l'efficienza spettrale e la capacità trasmissiva disponibile in relazione allo *standard* adoperato nelle varie fasi di sviluppo della rete (nel caso di utilizzo di differenti *system variant* per le diverse bande di frequenza VHF-UHF, le relative prestazioni si valuteranno in maniera separata)) (punteggio massimo 10);
 - iv. gli obiettivi di copertura, in termini percentuali, di territorio e popolazione a livello nazionale, anche dettagliati per singolo bacino regionale, su un orizzonte di tempo triennale, con identificazione di *milestone* semestrali di sviluppo e fornitura del servizio di diffusione su un orizzonte di tempo biennale, a decorrere dalla data di aggiudicazione (punteggio massimo 13);
 - v. i sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi, nonché la ridondanza dei collegamenti e delle componenti attive e passive della rete, la presenza di gruppi di continuità e i sistemi di gestione degli interventi di ripristino della rete (punteggio massimo 6).
- b. *“Esperienze maturate dalla società partecipante nell'attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva digitale terrestre”* (criterio 2 - punteggio massimo attribuibile 15 punti), valutato prendendo in esame:
- i. aver svolto attività come operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni (punti 3);



- ii. le esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” (punteggio massimo 6);
 - iii. le esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella ricerca, sviluppo, impiego e sperimentazione di tecnologie innovative (es. UHD, interattività), nell’ambito dell’attività di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (punteggio massimo 6);
- c. “Sostenibilità e coerenza del Piano Tecnico” (criterio 3 - punteggio massimo attribuibile 10 punti), valutato prendendo in esame:
- i. la coerenza e le garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico, valutate sulla base di un documento di pianificazione tecnico-economica triennale, con specifico riferimento agli investimenti programmati per lo sviluppo delle infrastrutture della nuova rete (punteggio massimo 6 punti);
 - ii. la solidità patrimoniale della Società partecipante e, eventualmente, del gruppo di appartenenza (punteggio massimo 4 punti);
3. Il Piano Tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi previsti per la realizzazione delle reti pianificate dal PNAF. Le *milestone* di sviluppo della rete indicate nel Piano Tecnico costituiscono obbligo correlato al diritto d’uso.

Art. 7

(Criteri di valutazione della componente economica)

1. La valutazione della componente economica di ciascuna offerta sarà effettuata, fino alla concorrenza del valore massimo (30 punti), secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, tramite la seguente formula:

$$P_{OE} = \frac{O_E \times 30}{O_E^{max}}$$

essendo:

O_E = valore della componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti;

O_E^{max} = valore massimo della componente economica delle offerte presentate;

P_{OE} = punteggio risultante, relativo alla componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti.

Art. 8

(Contributi)

1. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'offerta economica aggiudicataria presentata a titolo di contributo per l'utilizzo dello spettro radio.
2. L'aggiudicatario è tenuto al versamento degli eventuali ulteriori contributi per l'uso dello spettro radio fissati ai sensi dell'art. 42, comma 6, del Codice, secondo le modalità fissate dal MISE.
3. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 16 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento.

Art. 9

(Obblighi di utilizzo delle frequenze aggiudicate)

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di sviluppare la rete aggiudicata, utilizzando le frequenze della rete nazionale n. 12, secondo *milestone* indicate nel Piano Tecnico presentato. Esso dovrà documentare al MISE e all'Autorità, con cadenza semestrale, il raggiungimento degli obiettivi di *milestone* previste nella pianificazione triennale.
2. Il mancato rispetto di una *milestone* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice. Il mancato rispetto di due *milestone* consecutive comporta anche la revoca del diritto d'uso specifico delle frequenze senza previsione di indennizzo.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il rilascio del diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento non costituisce titolo per l'attribuzione all'aggiudicatario di diritti d'uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento, né in altre bande.
2. Gli obblighi stabiliti per l'aggiudicatario costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso, la cui inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. In relazione al possibile intervento di adeguamento della pianificazione della rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche sul lato adriatico del Paese in conseguenza del negoziato internazionale attualmente in corso tra l'Italia e i Paesi radioelettricamente confinanti a tale bacino, come indicato nella delibera n. 253/22/CONS, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare senza costi per lo Stato la propria rete alla pianificazione che sarà determinata per le predette aree tecniche con provvedimento dell'Autorità, secondo la *roadmap* che sarà definita dal MISE.
4. Nel caso la procedura di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l'Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara ovvero di pianificare per altro uso le relative risorse frequenziali.



5. La presente delibera è notificata al MISE per gli adempimenti di competenza e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

ANNESSO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione sulla nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso della rete n. 12 PNAF che risulta al momento disponibile.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Annalisa Durantini, dell'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione sulla nuova procedura di assegnazione del mux n. 12 PNAF*", potranno essere inviate, entro il termine indicato nella delibera di avvio della consultazione, che decorre dalla data di pubblicazione della delibera stessa sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le precedenti osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e una *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero deve essere accompagnata da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre dati o informazioni della propria comunicazione all'accesso, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, dovrà altresì inviare all'Autorità anche la versione accessibile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.